

Oggetto: Canone di Ricognizione di Dominio – Aggiornamento delle tariffe.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel nostro comune è applicato da almeno 50 anni il cosiddetto Canone di Ricognizione di Dominio, dovuto per le occupazioni del demanio stradale da parte di privati, e consistente in un corrispettivo dell'uso del bene pubblico da parte del concessionario pur essendo comunemente denominato ricognitorio in quanto destinato a riaffermare la proprietà pubblica dell'area occupata;

Visto l'art.8 del R.D. n.1740/1933 (vecchio Codice della Strada) e l'art. 27, comma 8 del d. lgs. n.285/1992 (vigente Codice della Strada), che hanno confermato l'applicazione del canone annuo e le regole per la sua misura, stabilendo che “nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava”;

Visto l'art.4 della legge n.1501/1961 che fissò una misura minima del canone individuata in “lire 5.000 per anno”, somma corrispondente oggi a 58,77 €. (con rivalutazione in base all'indice ISTAT);

Visto che il Comune di Livorno, dopo anni di applicazione del canone secondo le disposizioni di legge, e dopo aver recepito la citata norma sulla misura minima del canone con deliberazione della Giunta Comunale n.41612/1966, sistemò la materia con la deliberazione della G.C. n. 3019 del 29 gennaio 1974, con la quale fu approvato il regolamento per il rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico, vennero previste le tipologie di occupazione soggette a canone e fissate le tariffe del medesimo, confermando la misura base in 5.000 lire annue;

Visto che canone e la TOSAP sono sempre stati coesistenti ed applicabili contestualmente alla medesima occupazione di suolo pubblico, avendo diversa natura (pattizia e tributaria), presupposto giuridico e misura, fino a quando l'art.18 comma 2 della legge n.488/1999 (legge finanziaria 2000) ha di fatto eliminato il canone per le occupazioni soggette a TOSAP, stabilendo che “dalla misura complessiva ...della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge...., fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”; da quel momento il canone è stato richiesto solo per le occupazioni non soggette a TOSAP, per la stragrande maggioranza allacciamenti alla fognatura pubblica e passi carrabili a raso, e per il resto griglie, pensiline, ed altre occupazioni fra cui piccole resedi di proprietà comunale inutilizzate dall'amministrazione stessa e date in concessione a privati (per le quali la del. G.C. n.1685/1993 prevede la somma di 5.000 al mq. con un minimo di 100.000 lire annue);

Visto che nel nostro comune la misura del canone è stata aumentata solo una volta, con deliberazione della Giunta Comunale n.591/1992, portando la somma-base da 5.000 a

20.000 lire (oggi 10,32 €); in tale atto si rilevò che la mera applicazione dell'incremento ISTAT avrebbe portato alla decuplicazione del canone, mentre si preferì solo quadruplicarlo per evitare eccessivi disagi ai destinatari, ma con esplicita riserva di provvedere fin dall'anno successivo al graduale riaggiornamento del canone stesso;

Ritenuto di aggiornare la misura del canone, tenendo conto dell'esiguità degli importi attualmente richiesti (la somma media corrisposta dall'utente è di 20,18 €), dei costi che l'amministrazione comunale sostiene per la gestione del canone stesso, e soprattutto del lungo tempo intercorso dall'ultima revisione;

Ritenuto di utilizzare anche questa volta lo strumento dell'adeguamento all'indice ISTAT del canone attuale, in quanto il riferimento all'effettiva qualità economica dell'occupazione (criteri previsti dal Codice della Strada: soggezioni che derivano alla strada, valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione, vantaggio che l'utente ne ricava), oltre a richiedere una istruttoria assai più complessa, potrebbe verosimilmente portare ad un aumento molto consistente tale da essere percepito attualmente come ingiustificato dai destinatari;

Valutate le varie opzioni possibili relative alla rivalutazione ISTAT della misura-base di 5.000 lire (2,58 €):

- applicazione a partire dal 1.1.1974 (delibera regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e "conferma" della misura-base) : + 29,79 € ----- tot. 40,11 €

- applicazione a partire dal 1.1.1966 (delibera fissazione canone minimo): + 45,05 € -- tot. 55,37 €

- applicazione a partire dal 1.1.1962 (legge fissazione canone minimo): + 56,190 €---- tot. 58,77 €

Ritenuto di adottare la prima soluzione, più favorevole per i destinatari, che porterà a poco meno della quadruplicazione del canone, arrotondando la somma base per difetto a 40 €;

Visto che oltre al canone alle occupazioni di cui si tratta è applicato un diritto fisso, quantificato in 30 lire fino al 1992, e successivamente in 1500 lire (attualmente 0,77 €) dovuto per il recupero delle spese generali di gestione (spese postali, stampati etc);

Ritenuto di adeguare almeno in parte l'importo del diritto fisso alle spese effettivamente sostenute, portandolo a 1 € per ogni bollettino, tenuto conto che per stampa, spedizione, incasso e rendicontazione dei bollettini postali del CRD è oggi in vigore una convenzione con Poste Italiane, in base alla quale vengono corrisposti 0,95 € per ogni bollettino inviato e 0,30 € per ogni bollettino incassato;

Ritenuto inoltre di stabilire sin d'ora l'aggiornamento ISTAT annuale del canone, e prevedere la possibilità per il futuro di valutare la commisurazione del canone all'effettivo valore economico dell'occupazione;

Visto il rapporto prot. n. 90253 in data 31.10.2008 dell'U.O. Gestione Entrate con il quale si è proposto quanto sopra esposto, e sul quale ha concordato l'assessore alla Programmazione Finanziaria in data 5.11.2008;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 162 , comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 relativo al principio di unità del bilancio, secondo il quale il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il totale delle spese salvo eccezioni di legge;

Visti gli articoli 42, comma 2 (lettera f) e 48, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri previsti dall'articolo 49 d. lgs. 267/2000 allegati e facenti parte integrante del presente atto;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di assicurare la rapida approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2009 entro il termine stabilito, garantendo il buon andamento dell'azione amministrativa ed il perseguimento dei programmi dell'Ente;

con votazione palese ed unanime anche per quanto riguarda l'immediata esecutività;

DELIBERA

- 1) di aggiornare la tariffa base del Canone di Ricognizione di Dominio (CRD), portandole ad € 40,00 annui;
- 2) di applicare le nuove tariffe del canone ricognitorio a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 4) di incaricare l'U.O. Gestione Entrate di trasmettere all'Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia la presente deliberazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 506/1999.